



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV

in persona del Giudice, Attilio Burti,

pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 27.11.2025 ex
art. 281*sexies*, comma terzo, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5449/2024 r.g. del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, promossa da

, rappresentato e difeso dall'avv.
giusta procura a margine in calce all'atto di citazione

- Ricorrente -

nei confronti di

rappresentati e difesi dall'Avv.

- Resistente -

Conclusioni per parte ricorrente:

"Voglia il Tribunale di Bergamo adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni occorrente declaratoria e accertamento:

in via principale nel merito:

- **accertare e dichiarare** l'indebito pagamento da parte di
a favore della signora della somma di euro 94.078,33
e, per l'effetto, **condannare** la signora a titolo di
ripetizione di indebito e/o a titolo di risarcimento del danno, a
corrispondere a la somma di **euro 94.078,33**
indebitamente incassata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
dalla data di ciascun pagamento o, in subordine, dalla domanda sino
all'effettivo soddisfo;

- **accertare e dichiarare** l'indebito pagamento da parte di
a favore del signor della somma di euro
30.139,61 e, per l'effetto, **condannare** il signor a
titolo di ripetizione di indebito e/o a titolo di risarcimento del danno, a
corrispondere a la somma di **euro 30.139,61**
indebitamente incassata oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
dalla data del pagamento o, in subordine, dalla domanda sino all'effettivo
soddisfo;

sempre in via principale e nel merito

- **accertare e dichiarare** il comportamento non conforme a buona fede contrattuale e/o il fatto illecito della signora e del signor e, per l'effetto **condannare** gli stessi, in via solidale tra loro o in subordine pro quota, al risarcimento del danno, a titolo contrattuale e/o a titolo extracontrattuale, a favore della società in misura non inferiore a **euro 124.271,94**, oltre rivalutazione e interessi dai singoli pagamenti eseguiti dalla compagnia al saldo, o

comunque nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

in via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non accolga la domanda di ripetizione di indebito e la domanda risarcitoria, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e per l'effetto, condannare la signora a corrispondere a la somma di euro 94.078,33 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo e condannare il signor a corrispondere a

la somma di euro 30.139,61 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;

in via istruttoria:

con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi istruttori;

in ogni caso:

con vittoria di spese e compensi professionali e liquidazione del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali."

Conclusioni per i resistenti:

"IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: voglia l'Ill.mo Giudice adito respingere integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti.

Spese di causa rifiuse.

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione della prova per testi sulla seguente circostanza:

1) "vero che nel mese di novembre del 2019 la signora venne contattata telefonicamente dal Direttore della filiale di , il quale le rappresentò che le quattro polizze stipulate da lei e dal marito erano in scadenza, e la invitò a recarsi in filiale per sottoscrivere le richieste di liquidazione e svincolo".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1.- Tra la ricorrente e i resistenti erano stati stipulati i seguenti contratti di investimento in strumenti finanziari rubricati dalle parti come "polizze vita": -) contratto assicurativo n. con scadenza 19.11.2019, in occasione del quale l'investitrice ha versato la somma di € 32.000,00 di cui € 15.427,94 venivano investiti in un fondo di gestione separata e gli ulteriori € 15.427,94 venivano investiti in un fondo interno; -) contratto n. con scadenza 19.11.2019 che ha previsto il versamento di complessivi € 32.000,00 di cui € 15.427,94 investiti in un fondo di gestione separata e gli ulteriori € 15.427,94 investiti in un fondo interno; -) contratto n. in virtù del quale l'investitrice ha provveduto ad effettuare il versamento dell'importo di polizza pari ad € 44.025,00, di cui € 21.230,00 venivano investiti in un fondo di gestione separata mentre gli ulteriori € 21.230,00 venivano investiti in un fondo interno; -) la polizza n. in forza della quale l'importo di € 25.000,00, di cui € 6.025,22 venivano assicurati in un conto di gestione separata e € 18.075,66 venivano investiti nel fondo " .

2.- In data 17.8.2016 è stato notificato a atto di pignoramento presso terzi, in forza del quale i creditori procedenti hanno, *inter alia*, sottoposto ad esecuzione tutte le somme e i beni a qualsiasi titolo dovuti dalla medesima ai debitori esecutati e, cioè, agli odierni resistenti e

3.- In data 16.9.2016 ha trasmesso ai creditori procedenti la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. con la quale ha precisato che le

somme dovute al _____ e alla _____ in forza dei rapporti contrattuali sopra menzionati erano impignorabili ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. e che non erano pervenute, alla data della notifica del pignoramento, richieste di rimborso anticipato dell'indennizzo. A Tale dichiarazione è seguita, su richiesta dei creditori procedenti, una dichiarazione integrativa con cui la terza pignorata ha precisato i premi versati dai contraenti
e _____.

4.- Dopo questo scambio di corrispondenza, il terzo pignorato non ha ricevuto notizia dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva o della perdurante pendenza del processo espropriativo. All'epoca, infatti, non era ancora stato introdotto nel seno dell'art. 543 cod. proc. civ. il quinto comma che prevede che il creditore procedente debba notificare al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.

5.- Conseguentemente, tra il novembre del 2019 e il giugno del 2010, l'odierna ricorrente, ignara a suo dire della perdurante pendenza della procedura esecutiva presso terzi, ha rimborsato agli odierni resistenti tutte le polizze assicurative contratte, versando loro un importo complessivo di euro 124.217,94 (**docc. 11-16 ricorrente**), risultante dai seguenti versamenti: -) € 30.139,61 in data 13.1.2020 alla _____ ; -) € 30.139,61 in data 14.1.2020 al _____ ; -) € 40.237,85 in data 07.02.2020 alla _____ ; -) € 23.700,87 in data 7.7.2020 alla _____.

6.- Invero, solo in data 15.4.2024 – dunque dopo quasi otto anni dalla dichiarazione di terzo – l'odierna ricorrente ha avuto formale notizia che la procedura esecutiva presso terzi era ancora pendente, atteso che le venne notificato il verbale dell'udienza tenutasi in data 12.04.2024 davanti al Tribunale di Bergamo RGE _____ all'esito della quale il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la vendita degli strumenti finanziari pignorati denominati _____, dando incarico alla terza pignorata per la vendita dei predetti strumenti finanziari.

7.- Preso atto di ciò, ha comunicato ai creditori procedenti gli importi rinvenienti dalle polizze sottoscritte da e che erano già state rimborsate ai risparmiatori pur essendo gli stessi sottoposti all'azione esecutiva (**doc. 18 ricorrente**). In data 12 maggio 2024, i creditori procedenti, alla luce della dichiarazione ricevuta dalla terza pignorata, le hanno notificato ordinanza di assegnazione delle somme per il complessivo importo di € 124.633,64 (**doc. 19 ricorrente**). La terza pignorata ha, quindi, provveduto al pagamento della somma indicata nell'ordinanza ai creditori procedenti (**doc. 20 ricorrente**).

8.- Le ragioni della significativa durata della procedura esecutiva presso terzi - dei cui sviluppi la terza pignorata, dopo la notifica dell'atto di pignoramento, non era stata più messa al corrente - sono dovute al fatto che i debitori esecutati avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso l'esecuzione promossa nei loro confronti per far dichiarare l'impignorabilità delle polizze assicurative ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. e il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'azione esecutiva. Introdotta la fase di merito oppositivo, in data 17.12.2019, tuttavia, il Tribunale di Bergamo aveva rigettato l'opposizione esecutiva (**doc. 21 ricorrente**). La sentenza pronunciata da questo Tribunale è stata tosto appellata dai debitori esecutati, i quali sono risultati definitivamente soccombenti con sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello in data 15.12.2023 (**doc. 22 ricorrente**). Nel giudizio oppositivo non era stata evocata , nonostante, con la pronuncia della Corte di Cassazione del 18.5.2021, n. 13533, la Suprema Corte, con un deciso quanto noto *revirement* rispetto al passato, aveva espressamente statuito che: *"nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e ss. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario."*

9.- Conseguentemente, se non era al corrente della perdurante pendenza della procedura esecutiva presso terzi e dell'opposizione esecutiva che su di essa si era innestata, e ne erano

pienamente informati, tanto che avevano introdotto un giudizio per chiedere che fosse accertata l'impignorabilità degli strumenti finanziari oggetto del pignoramento presso terzi. Nondimeno, essi avevano obliterato di informare della pendenza del processo esecutivo e del giudizio oppositivo la terza pignorata, procedendo, anzi, ad incassare *medio tempore* il controvalore degli strumenti finanziari detenuti presso

10.- Così ricostruiti i fatti rilevanti, la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. che ora la ricorrente propone nei confronti degli odierni resistenti deve essere respinta per la decisiva ragione che il pagamento eseguito dal *debitor debitoris* (.....) ai debitori esecutati (..... e) in pendenza della procedura esecutiva rappresenta un atto giuridico che produce effetti estintivi dell'obbligazione.

11.- Allorché ha rimborsato ai debitori esecutati il controvalore delle polizze sottoscritte ha, detto altrimenti, compiuto un pagamento che, pur ponendosi in violazione della regola processuale di cui all'art. 547 cod. proc. civ. ed essendo, per tale ragione inopponibile al creditore pignorante, ha efficacia liberatoria nel rapporto di diritto sostanziale con i suoi creditori.

12.- La riprova di ciò risiede nella piana formulazione di cui all'art. 2917 cod. civ. che enuncia la regola che *"se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione"*.

13.1.- Al di fuori del processo esecutivo, quindi, il pagamento eseguito da
ha effetti estintivi dell'obbligazione e, pertanto, non può
ritenersi un indebito oggettivo, perché detto pagamento, quantunque non
opponibile al creditore precedente e agli altri creditori intervenuti in seno
al processo esecutivo, è assistito da una valida ed efficace *causa solvendi*

e, tra le parti del rapporto obbligatorio, ha estinto il debito di
verso e .

13.2.- È, invece, solo nei rapporti con il creditore procedente e i creditori intervenuti nel processo esecutivo che detto pagamento è inefficace. L'inefficacia relativa del pagamento presuppone, però, che la prestazione eseguita fosse assistita da un titolo giuridico valido ed efficace.

14.- Non ricorre, inoltre, neppure la fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. sotto la diversa prospettiva del pagamento indebito *ex latere accipientis*: i debitori esecutati, infatti, pur essendo assoggettati all'espropriazione presso terzi rimangono, sino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione delle cose dovute o di assegnazione dei crediti, creditori delle somme di denaro dovute del terzo pignorato o dei beni da questi detenuti e, pertanto, il pagamento che dovessero ricevere da parte del terzo pignorato durante la pendenza della procedura esecutiva ha effetto satisfattivo del loro diritto di credito e non può, dunque, ritenersi effettuato ad un soggetto diverso dal creditore della prestazione.

15.- L'odierna fattispecie sfugge, quindi, al perimetro applicativo dell'art. 2033 cod. civ. anche sotto questo profilo che ricorre, nel caso diverso da quello che qui occupa, in cui *"il pagamento di un debito oggettivamente esistente, ma a persona diversa dal creditore (cosiddetto indebito ex latere accipientis) dà luogo ad una specie di indebito analogo a quella oggettiva. Pertanto, anche ad esso si applicano le regole di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. n. 4153 del 1977, nonché, citate in atti, ma entrambe rifacentesi alla prima citata, nn. 2525 del 1987 e 1690 del 1984). Risultano quindi irrilevanti, attesa la omogeneità di effetti affermata, le considerazioni svolte dal ricorrente in tema di riconoscibilità dell'errore da parte del solvens."* (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/05/1998, n.4760).

16.- L'azione di cui all'art. 2033 cod. civ. non può, quindi, essere utilmente esperita da _____ che, a ben guardare, ha subito un pregiudizio non tanto dall'aver adempiuto all'obbligo di rimborso delle polizze vita sottoscritte da _____ e _____ in pendenza di procedura espropriativa presso terzi, quanto dall'ulteriore e successiva circostanza che quell'azione esecutiva non si è estinta o non si è chiusa per improcedibilità e, all'esito del rigetto dell'opposizione esecutiva, è approdata al suo fisiologico epilogo con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. (**doc. 19 ricorrente**).

17.- Se, al contrario, l'esecuzione si fosse estinta per inattività delle parti (o per rinuncia agli atti, v. art. 629 c.p.c.), o fosse divenuta improcedibile per carenza di una delle condizioni dell'azione esecutiva oppure per accoglimento dell'opposizione esecutiva promossa da _____ e _____ (domanda, invece, respinta con sentenza passata in giudicato), il rimborso del controvalore degli strumenti finanziari sottoscritti dagli odierni resistenti non avrebbe arrecato alcun pregiudizio all'odierna ricorrente.

18.- Il pregiudizio che ha subito _____ è derivato, piuttosto, dalla circostanza che, all'esito del processo esecutivo, il credito che verso di essa avevano _____ e _____ è stato forzosamente trasferito, per effetto della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., ai creditori che avevano fatto notificare il pignoramento presso terzi ed a cui non era opponibile, per effetto della regola di cui all'art. 2917 c.c., il pagamento che _____ aveva eseguito, pendente la procedura esecutiva, a favore dei suoi creditori.

19.- La domanda proposta dalla ricorrente non è neppure sussumibile sotto la fattispecie di cui all'art. 2036 cod. civ., che disciplina il pagamento effettuato di chi erroneamente si crede essere debitore di un debito altrui. Si tratta, a ben guardare, di una fattispecie del tutto diversa da quella che qui occupa in cui _____ era effettivamente debitrice di _____ e _____ ha eseguito un pagamento pensando non tanto di non essere

debitrice, quanto di non essere più tenuta al dovere di custodia dipendente dalla perdurante efficacia dell'atto di pignoramento presso terzi.

20.- Ed, infatti, l'apposizione del vincolo espropriativo dipendente dalla notifica del pignoramento presso terzi se, sul piano processuale, pone a carico del terzo pignorato, ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., i doveri del custode, non muta la sua qualità di debitore della parte assoggettata all'azione espropriativa.

21.- Il terzo pignorato resta, a ben vedere, debitore della parte esecutata per tutta la durata della procedura esecutiva sino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito che ha proprio l'effetto di trasferire la titolarità soggettiva del credito dalla parte esecutata verso il terzo al creditore precedente cui i beni o il credito pecuniario viene ceduto *pro solvendo* e con finalità satisfattiva¹. L'ordinanza di assegnazione delle cose o del credito pignorato presuppone, pertanto, proprio la perdurante qualifica di debitore del terzo pignorato.

22.- Per questa ragione, allora, la domanda di condanna proposta da non può essere riqualificata come azione di ripetizione

¹ Cassazione civile, sez. I, 11/12/2007, n. 25946: "In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè *pro solvendo*, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una *datio in solutum* condizionata al pagamento integrale."

dell'indebito soggettivo perché, al di là della scusabilità o meno dell'errore in cui è incorsa, gli è che , rimborsando gli strumenti finanziari a e , ha adempiuto ad un'obbligazione restitutoria che essa, e nessun altro soggetto dell'ordinamento giuridico, aveva nei confronti di questi ultimi. Il debito, dunque, di verso e sussisteva, sebbene essa fosse legittimata a non compiere alcun pagamento per tutta la durata della procedura esecutiva presso terzi, al fine di evitare di eseguire un pagamento non opponibile al creditore precedente e agli eventuali creditori intervenuti.

23.- Esclusa la possibilità per la ricorrente di ricorrere ad altre azioni, ivi inclusa quella risarcitoria anch'essa proposta e che è incompatibile con la circostanza che il pagamento è stato pacificamente eseguito dal terzo pignorato dopo la notifica dell'atto di pignoramento e senza aver verificato l'intervenuta estinzione o dichiarazione d'improcedibilità dell'azione esecutiva e, in ogni caso, che il pregiudizio patrimoniale per la ricorrente si è verificato solo quando ha pagato il credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione (non certamente prima), deve essere esaminata l'azione di arricchimento senza causa da essa proposta in via subordinata: detta domanda è fondata.

24.- Non è revocabile in dubbio, infatti, come, per effetto della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati e del consequenziale pagamento da parte della , vi sia stato, contestualmente, sia un impoverimento senza giusta causa di , che ha pagato al cessionario del credito indicato nell'ordinanza di assegnazione un credito che era stato estinto, sia un arricchimento dei debitori esecutati e il cui debito verso i creditori pignoranti della procedura esecutiva presso terzi è stato adempiuto, per l'importo corrispondente, con denari del *solvens* e senza la liquidazione di beni o l'esazione di crediti di cui erano titolari.

25.1.- Quindi, l'epilogo della procedura esecutiva presso terzi con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ha, allo stesso tempo, da un lato, obbligato a pagare il credito pignorato ai creditori procedenti, essendo la sua sopravvenuta estinzione in corso di procedura esecutiva a loro inopponibile, e, dall'altro lato, locupletato i debitori esecutati della sopravvenuta estinzione di un loro debito verso i creditori pignoranti per effetto del pagamento del terzo.

25.2.- Il pagamento di del debito che e avevano verso i creditori pignoranti ha, allora, provocato uno spostamento di ricchezza senza giusta causa: all'impoverimento del *solvens* (che ha pagato un debito già estinto) è conseguito un correlativo arricchimento senza giusta causa degli odierni resistenti, i quali hanno beneficiato dell'estinzione di un loro debito per effetto del pagamento fatto da un terzo con denari propri.

26.- A , pertanto, non resta che conseguire l'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ., atteso che *"il solvens - stante l'ingiustificato vantaggio economico ricevuto dal debitore - può agire, nel concorso delle condizioni di legge, per l'ottenimento dell'indennizzo da arricchimento senza causa, ma si tratta di rimedio non esperito nella controversia (vedi Cass. 2 agosto 2007, n. 17007)." (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/04/2009, n. 9946).*

27.- Dalla premessa che *"l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata"* consegue, infatti, che *"ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obiettiva, di reintegrazione*

dell'equilibrio economico; la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa" (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, n.10810).

28.1.- Ciò posto, occorre anche osservare come l'impoverimento di ... si è verificato solo allorché, per effetto della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, ha adempiuto ad obbligazioni di ... e corrispondendo ai creditori pignoranti assegnatari del credito le relative somme di denaro. Ed è in quel momento che, per lo stesso fatto, si è anche verificato l'arricchimento senza giusta causa dei due debitori esecutati che hanno beneficiato dell'estinzione del proprio debito grazie al pagamento eseguito da ...

28.2.- Prima di questo momento, infatti, da un lato, aveva estinto un proprio debito verso ... e ... con un pagamento solo soggettivamente inefficace per i creditori che avevano eseguito il pignoramento e, dall'altro lato, gli esecutati ... e ... avevano ricevuto il pagamento di somme a loro spettanti (seppure attinte dal vincolo di indisponibilità conseguente al pignoramento) e, specularmente, restavano ancora debitori verso quei soggetti che stavano aggredendo esecutivamente il loro patrimonio e che essi, pur potendo ancora adempiere, pervicacemente si ostinavano a non pagare.

29.- L'ammontare dell'indennizzo è, quindi, pari al controvalore degli strumenti finanziari versato da ... alle parti esecutate e, successivamente, assegnato dal giudice dell'esecuzione in pagamento ai creditori pignoranti dei debitori esecutati all'esito della procedura esecutiva presso terzi che, per l'importo concorrente, ha avuto l'effetto di estinguere debiti di ... e

30.- Sulle somme liquidate a titolo di indennizzo devono essere calcolati, dalla data dell'evento produttivo dell'ingiustificato arricchimento, la svalutazione monetaria al tasso ISTAT FOI e, sulla somma anno per anno rivalutata, gli interessi compensativi, atteso che: "l'indennizzo ex art.

2041 c.c. , in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/10/2022, n. 28930).

31- Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo la nota spese in atti conforme ai parametri medi del d.m. 55/2014. La liquidazione viene fatta direttamente in dispositivo.

32- La liquidazione viene fatta senza il vincolo della solidarietà passiva (v. art. 97 cod. proc. civ.), atteso il carattere distinto e non avvinto dal legame della solidarietà delle due obbligazioni indennitarie dovute da ciascuno dei debitori, ciascuno autonomamente locupletatosi per effetto dei pagamenti eseguiti da . L'importo disomogeneo dei due distinti debiti palesa, inoltre, oltre ad un diverso interesse delle parti resistenti alla lite, anche la necessità di una diversa distribuzione delle conseguenze della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, Attilio Burti definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- a) rigetta le domande proposte dalla ricorrente di ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti di entrambi i convenuti;

- b) rigetta le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente nei confronti dei resistenti;
- c) condanna la resistente a pagare, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., alla ricorrente la somma di **euro 94.078,33** oltre rivalutazione monetaria al tasso ISTAT FOI e, sulla somma anno per anno rivalutata, interessi compensativi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla data del 28.6.2024 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- d) condanna il resistente a pagare, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., alla ricorrente somma di **euro 30.139,61** oltre rivalutazione monetaria al tasso ISTAT FOI e, sulla somma anno per anno rivalutata, interessi compensativi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla data del 28.6.2024 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- e) condanna, senza vincolo della solidarietà, la resistente a pagare i $\frac{3}{4}$ delle spese legali alla ricorrente e il resistente a pagare $\frac{1}{4}$ delle spese legali alla ricorrente che si liquidano in complessivi **euro 8.433,00** oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge per compensi ed euro 786,00 per spese vive.

Bergamo, 30/11/2025

Il Giudice
Attilio Burti